


DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



SEZIONI DI TRIBUNALE
Funzioni ripartite
non per competenza



La ripartizione delle funzioni tra la sezione societaria e le altre sezioni del Tribunale è estranea al concetto di competenza, visto che si tratta di una questione che attiene alle distribuzioni degli affari all'interno di uno stesso ufficio. Allo stesso modo, non si pone alcuna questione di competenza per la distribuzione della trattazione degli affari tra la sede centrale di un Tribunale e la sua sezione distaccata.

Corte di cassazione, Prima sezione civile, sentenza 19 maggio 2016, n.10332

SOCIETÀ

La trasformazione non è un'estinzione

La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente.

Viceversa, in queste situazioni, si configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali che fanno capo all'originaria organizzazione societaria.

Corte di cassazione, Prima sezione civile, sentenza 19 maggio 2016, n.10332

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO

www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Massime Notai di Milano. Valida la clausola statutaria purchè per cause oggettive prefissate o con vincoli temporali

Srl, sì al riscatto delle quote dei soci

Possibile riconoscere sia un diritto generale sia limitato ad alcuni soggetti

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

La spinosa questione della possibilità di prevedere, anche nell'ambito della Srl, una **clausola di riscatto delle quote di partecipazione** al capitale sociale, riceve un vago di legittimità dalla nuova massima n. 153 del Consiglio notarile di Milano (una delle 12 appena emanate in tema di Srl, si veda Il Sole 24 Ore del 26 maggio). La questione concerne se sia lecito prevedere in statuto che, al ricorrere di determinate circostanze, alcuni soci abbiano il potere di riscattare e fare proprie le quote di partecipazione sociali di altri soci.

Il dubbio di legittimità sorge poiché, nella Spa, la possibilità di prevedere una clausola di riscatto è espressamente legittimata dall'articolo 2437-sexies del Codice civile; invece, per le Srl, la legge tace, senza avallare né vietare l'emissione di quote riscattabili.

I notai milanesi prendono posizione affermando che è lecito inserire nello statuto sociale di una Srl una clausola che preveda il diritto di riscatto delle quote di partecipazione al capitale sociale: in particolare, viene affermato

che il diritto di riscatto può assumere due diverse forme all'interno dello statuto sociale, a seconda che sia riconosciuto a tutti o solo ad alcuni dei soci:

■ se i soci intendano riconoscere il diritto di riscatto (e la correlativa soggezione allo stesso) in capo a tutti i soci, al ricorrere delle circostanze che legittimano il riscatto, allora questa previsione può essere introdotta alla stregua di una

L'UTILITÀ

Questa modalità di subentro può risolvere le situazioni in cui non è possibile ricorrere alla clausola di esclusione di un socio

“clausola generale” e, dunque, con le normali maggioranze previste dalla legge e dallo statuto per la modifica dei patti sociali;

■ se, invece, non s'intenda riconoscere il diritto di riscatto (e/o la correlativa soggezione al riscatto) in capo a tutti i soci, ma solo ad alcuni di essi, anche tale ipotesi viene ritenuta lecita, purchè la po-

sizione giuridica del socio che diviene titolare del diritto di riscatto sia inquadrata quale “diritto particolare” del socio, ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, del Codice civile e, dunque, la clausola in questione sia introdotta in statuto col consenso unanime dei soci.

La massima 153 esplica inoltre i presupposti che dovrebbero caratterizzare il diritto di riscatto nell'ambito delle Srl. Si argomenta che la clausola di riscatto dovrebbe prevedere di attivarsi con specifiche “giuste cause”, ossia situazioni oggettivamente determinate al ricorrere delle quali il socio titolare del diritto di riscatto, possa esercitarlo e, d'altro lato, il socio soggetto al diritto di riscatto degli altri soci, possa sapere di trovarsi in questa situazione di soggezione. Se invece i soci intendano prevedere il diritto di riscatto in capo a tutti i soci, sarebbe ingiusta causa di riscatto, sarebbe ammissibile un diritto di riscatto esercitabile senza che tale patto sia temporale, e cioè che tale patto possa essere esercitato in ogni momento della durata della società.



LE MASSIME
I reati fallimentari e bancarotta

Ogni giorno tutte le novità del gruppo Sole 24 Ore per magistrati, avvocati, notai e giuristi d'impresa in un unico abbonamento. Con approfondimenti esclusivi, rassegne di massime e note a sentenza. Oggi la rassegna di massime, a cura di **PlusPlus24Diritto** su reati fallimentari e bancarotta riparata.

www.quotidianodiritto.com

Infine, la commissione Società del Consiglio notarile di Milano specifica che, in nessun caso, il diritto di riscatto può essere previsto in violazione dell'art. 2468, comma 3, del Codice civile. In caso di recesso (art. 2473) è chiarito, infatti, che il diritto di riscatto non può essere esercitato attribuendo al socio, quale corrispettivo della quota riscattata, una somma di denaro di valore inferiore a quello cui il medesimo avrebbe diritto se recedesse dalla società.

I principi enunciati avranno un sicuro rilevante risvolto operativo: la stessa massima già suggerisce che il riscatto si presta come un utile strumento di regolamentazione degli interessi dei soci, in tutte le ipotesi in cui non si voglia non si possa ricorrere a una clausola di esclusione del socio dalla società. Infatti, nel caso in cui si intenda corroborare l'efficacia di una pattuizione statutaria, si può prevedere il diritto di riscatto come reazione alla violazione della stessa clausola: si pensi, ad esempio, alla violazione di una clausola di co-ventidita o di prelazione.

Versamenti. Non ammessi gli assegni «semplici»

Costituzione anche con assegni, depositi e assegni circolari

No all'assegno bancario quale metodo di formazione del capitale sociale di una costituenda Srl; via libera invece per denaro contante (nei limiti della normativa anticiclaggio), assegni circolari e bonifici bancari, già accreditati al destinatario oppure dotati di una disposizione di irrevocabilità; possibile, infine, anche il ricorso alla tecnica del deposito del capitale in banca, come previsto per costituire Spa. Lo afferma il Consiglio notarile di Milano nella nuova massima n. 148, dirette emanazione.

L'orientamento prende spunto dal nuovo testo dell'articolo 2464, comma 4, del Codice civile (introdotto dall'articolo 9 del DL 76/2013), che non impone più che il versamento iniziale dei conferimenti in denaro sia effettuato con deposito vincolato presso una banca (come tuttora previsto dal codice civile per costituire una Spa) ma dispone che:

■ in sede di atto costitutivo, va versato all'organo amministrativo almeno il 25% dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo (o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, l'intero ammontare del capitale sociale);

sottostante provvista e comporta l'impegno della banca al pagamento del titolo che le sia presentato), esso consiste in un ordine di pagamento da parte del traente (e cioè colui che sottoscrive l'assegno) rivolto a una banca, la quale tuttavia non assume alcun obbligo nei confronti del soggetto all'ordine del quale l'assegno è tratto.

Circa il soggetto abilitato a ricevere i fondi destinati a comporre il capitale sociale della costituenda Srl, si è già accennato che la legge fa riferimento a coloro che siano nominati nella carica di amministratori in sede di atto costitutivo. Da questa previsione di legge discende che i mezzi di pagamento

ISOGGETTI ABILITATI

Possono ricevere pagamenti la società stessa (se il mezzo scelto è compatibile), gli amministratori o persone incaricate dai soci

to utilizzabili dai soci possono avere come beneficiario:

■ la stessa società costituenda, laddove sia tecnicamente possibile (un bonifico, ad esempio, non sarebbe possibile);

■ taluno dei nominandi amministratori (intestando loro l'assegno circolare o consegnando loro il contante o rendendoli destinatari di un bonifico), anche se ciò evidentemente comporta una “confusione” del denaro personale con il denaro destinato a formare il capitale sociale della società costituenda;

■ una o più persone da essa incaricate (ad esempio, il notaio rogante): secondo i notai milanesi, infatti, non v'è ragione di ritenere che il compito di custodia del denaro versato a liberazione dei conferimenti in danaro debba necessariamente costituire una prestazione personalissima e, come tale, non eseguibile da soggetti incaricati dagli stessi amministratori.

Assemblea. Alcuni soci possono sottoscrivere nuove quote più che proporzionali rispetto a quella che già hanno

Aumento di capitale con opzione «rinforzata»

Angelo Busani

È legittimo introdurre nello statuto di una Srl una clausola per la quale, con generico riferimento a qualsiasi decisione di aumento del capitale sociale che l'assemblea dei soci adotti in futuro, a taluno dei soci sia attribuito un **diritto di opzione** più che proporzionale rispetto alla caratura della quota di partecipazione al capitale sociale di cui sia titolare il socio cui spetta questo diritto di opzione “rinforzata”. È questo il dettato della nuova massima n. 154 elaborata dal Consiglio notarile di Milano.

La questione sulla quale interviene questa recente pronuncia dei notai milanesi ha come presupposto il rilievo che l'articolo

2481-bis, comma 1, del Codice civile, consente espressamente allo statuto di Srl di prevedere che, in caso di aumento del capitale sociale, la maggioranza dei soci abbia la facoltà, di volta in volta, di decidere di escludere o limitare il diritto di opzione dei soci (offrendo ai soci esclusi o limitati il “contrappeso” del diritto di recesso dalla società). Ci si chiede

LE PRECISAZIONI

La disposizione va approvata all'unanimità e i partecipanti che hanno solo il diritto «ordinario» possono recedere

peraltro se la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione di alcuno dei soci a favore di altri soci sia generalizzabile “a priori”, mediante una clausola statutaria che, a prescindere dall'adozione di una delibera di aumento del capitale sociale (ma con riferimento a qualsiasi operazione di aumento di capitale sia posta in essere nel futuro), consenta di offrirlo più che proporzionalmente a taluno dei soci, a discapito dei soci che subiscano l'esclusione del loro diritto di opzione o la sua limitazione.

Secondo la massima n. 154, dunque, la clausola in questione sarebbe legittima (in quanto non paiono esservi ragioni per non

permettere di generalizzare una situazione la cui legittimità nel caso particolare è affermata dalla legge stessa), di modo che qualsiasi successiva decisione di aumento del capitale sociale che fosse adottata, dovrebbe rispettarla (a pena di invalidità della delibera che fosse assunta senza tenerne conto), ma con due fondamentali precisazioni:


■ così come la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione che siano decise in sede di aumento del capitale sociale conferiscono ai soci limitati o esclusi il diritto di recesso, altrettanto accade (avendosi il diritto di recesso per i soci esclusi o limitati nell'opzione) a seguito della clauso-

la in questione, nel caso in cui la società, il cui statuto contenga questa clausola, decida di aumentare il suo capitale sociale;

■ l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione contenute in una clausola statutaria generalizzata in vista di qualsiasi futuro aumento del capitale sociale devono essere inquadrate come “diritto particolare” di taluni soci (ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, del Codice civile), a “detrimento” dei soci che subiscono la limitazione o l'esclusione del loro diritto di opzione e, pertanto, si tratta di una clausola che può essere introdotta in statuto (oltre che in sede di atto costitutivo) solo per effetto del consenso unanime dei soci (e sempre l'unanimità occorre per successivamente eliminarla o modificarla).

IN EDICOLA

LA GUIDA PER DARE ALL'AZIENDA IL GIUSTO VALORE.



DA MARTEDÌ 31 MAGGIO CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 9,90€*

Il Sole 24 ORE presenta **La valutazione d'azienda**, la collana che in sette volumi ti permette di comprendere le logiche, le dinamiche e i metodi di valutazione del capitale economico di un'azienda. Il secondo volume della collana espone sette casi di valutazione d'azienda sviluppati secondo la metodologia patrimoniale complessa.

www.valutazioneazienda.ilssole24ore.com

Il Sole **24 ORE**
Il primo quotidiano digitale

www.ilssole24ore.com